

Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

Roma, 1° settembre 2010

Circolare n. 135/2010

**AI SIG. PRESIDENTE
CONFSERVIZI MARCHE
A TUTTI GLI ASSOCIATI**

**AL SIG. PRESIDENTE
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

**E A TUTTI GLI ALTRI
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'
- LORO SEDI -**

OGGETTO:

- 1) **AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI – DETERMINAZIONE 7 LUGLIO 2010, N. 4 – DISCIPLINA DEI PAGAMENTI NEI CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI.**
- 2) **AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - DETERMINAZIONE 27 LUGLIO 2010, N. 5 – LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA.**
- 3) **AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI – DETERMINAZIONE 27 LUGLIO 2010, N. 6 – INDICAZIONI OPERATIVE ALLE STAZIONI APPALTANTI E ALLE SOA SUI CERTIFICATI DI LAVORI ESEGUITI E SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 135, COMMA 1-BIS, D.LGS. 163/06.**

1) *Autorità di vigilanza sui contratti pubblici – Determinazione 7 luglio 2010, n. 4 – Disciplina dei pagamenti nei contratti pubblici di forniture e servizi.*

L’Autorità di Vigilanza ha fornito indicazioni operative in merito all’applicazione della normativa sui ritardati pagamenti (d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231) nei riguardi dei contratti pubblici di forniture e servizi.

Sulla base di apposita indagine, è stato accertato che il ritardo nel pagamento dei fornitori e dei prestatori di servizi è in gran parte imputabile ai tempi di emissione dei certificati di regolare esecuzione e dei mandanti di pagamento da parte delle SS.AA. e, più in generale, a lentezze che derivano da vischiosità burocratiche interne alla P.A..

Muovendo da tali fenomeni, nella Determinazione n. 4 del 7 luglio u.s., l’Organo di vigilanza conferma la contrarietà a norme imperative della prassi delle PP.AA. di inserire nei bandi clausole volte a dilatare i tempi di pagamento, sterilizzare gli interessi di mora oppure premiare le imprese disposte ad accettare condizioni peggiorative rispetto a quelle fissate dalla legge.

Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

Si tratta – ad avviso dell’Autorità - di strumenti illegittimi, che coinvolgono non solo le imprese direttamente interessate, bensì, a cascata, anche quelle subappaltatrici.

L’unica possibilità di deroga alla legge, anche sulla sorta della giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato (cfr. sentenze 469 e 1885 del 2010), risiede in un accordo espresso dalle due parti, purchè le clausole così elaborate non abbiano i requisiti della «grave iniquità».

2) Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici - Determinazione 27 luglio 2010, n. 5 – Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria.

Con la determinazione n. 5/2010, l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha fissato nuove linee guida per garantire concorrenzialità negli affidamenti dei servizi di progettazione, anticipando i contenuti dell’emanando Regolamento attuativo del Codice.

Con il documento in parola, l’Organo di vigilanza pone l’accento soprattutto sugli affidamenti di importo inferiore a 100.000 euro e sulle condizioni per ottenere offerte congrue e, comunque, facilmente valutabili sotto il profilo economico.

Nel rinviare ai contenuti specifici della determinazione, si evidenziano in questa sede, sinteticamente, le previsioni più significative del provvedimento.

A) Modalità di affidamento.

L’Autorità sottolinea, innanzitutto, che ai sensi dell’art. 91, comma 2, del Codice, gli incarichi di importo inferiore a 100.000 euro possono essere affidati secondo la procedura di cui all’art. 57, comma 6, invitando almeno cinque soggetti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Pertanto, la S.A. non ha l’obbligo, bensì la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata, potendo comunque effettuare una procedura aperta o ristretta.

Inoltre, in conformità alle previsioni di cui all’art. 91, comma 3, tenuto conto del divieto di subappalto delle prestazioni relative alla redazione della relazione geologica, il bando di gara deve prevedere che, nel gruppo di progettazione, sia presente almeno un geologo, ove tali prestazioni siano necessarie.

In tema di garanzie, viene ribadita l’indicazione contenuta nella determinazione n. 6/2007, e precisato che, ai fini della partecipazione ad una gara per la redazione della progettazione e del piano di sicurezza, non può essere richiesta alcuna cauzione, né provvisoria, né definitiva. Al progettista può essere richiesta solo la copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, ex art. 111 de d.lgs. 163/06. Per quanto concerne la determinazione dell’importo del corrispettivo del servizio tecnico da porre a base di gara, l’Autorità precisa che non è necessario individuare la percentuale da applicare al costo dell’intervento in base alla tabella A) del d.m. 4 aprile 2001. Tale percentuale dipende dalla classe e categoria e dall’importo dell’intervento.

Al fine di semplificare le attività delle SS.AA., la determinazione n. 5/2010 è corredata di tabelle (nn. 1, 2 e 3) redatte suddividendo gli interventi in base alla loro destinazione funzionale e/o complementare e per ogni destinazione sono individuate le possibili opere ed indicate la classe e la categoria corrispondenti.

Viene, altresì, ribadito che la normativa vigente non contempla l'attività di consulenza in ausilio alla progettazione. Ciò discende dal principio in base al quale la responsabilità della progettazione ricade unicamente sul progettista (cfr. deliberazione n. 76/05).

Né può ipotizzarsi la consulenza alla progettazione come attività a supporto del R.U.P..

Al riguardo, infatti, assumono rilievo le considerazioni formulate nella determinazione n. 3/2004, là dove si è precisato in particolare, che: *"l'attività di supporto tecnico-amministrativo alla progettazione è tendenzialmente affidata agli uffici interni della stazione appaltante, ma che, tuttavia, qualora non sia possibile effettuarla con dipendenti della stazione appaltante, può essere affidata all'esterno con procedure ad evidenza pubblica e con riferimento a corrispettivi stabiliti a corpo in base ad indagini di mercato. (...) Si tratta di quegli apporti di contributi tecnici, che presuppongono la conoscenza e la preventiva soluzione d'un ventaglio di questioni attinenti a branche disparate delle conoscenze tecniche e scientifiche, e che non s'identifica soltanto con l'attività professionale propria dell'ingegnere o dell'architetto e si risolvono in mere indagini, ispezioni, ricognizioni, localizzazioni, non originali, di natura meramente materiale e ripetitiva che, tuttavia, proprio per la complessità insita nelle loro caratteristiche, richiedono spesso il ricorso a diversificate professionalità, per la cui acquisizione anche il progettista esterno può eventualmente ricorrere al subappalto".*

B) Affidamenti sotto 100.000 euro.

L'Autorità di Vigilanza richiama espressamente i contenuti della determinazione n. 1/2006 e della Circolare Ministero Infrastrutture 16 novembre 2007, n. 2473, al fine di evidenziare l'esigenza per le SS.AA. di rispettare i principi generali, di cui all'art. 91, comma 2, e di garantire, in particolare, concorrenza e rotazione negli affidamenti.

Per quanto concerne la procedura di selezione, l'Organo di vigilanza precisa che la richiesta del possesso di requisiti non proporzionali allo specifico affidamento può comportare il rischio di una indebita restrizione della concorrenza. Conseguentemente, per gli appalti di importo pari o inferiore a 100.000 euro, non si devono utilizzare i requisiti previsti per gli affidamenti di importo superiore.

In relazione alla istituzione di un elenco di professionisti presso le singole SS.AA., devono essere previsti idonei meccanismi di aggiornamento periodico, adottando, in ogni caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all'elenco stesso, senza limitazioni temporali.

Inoltre, si ritiene necessario che – là dove l'amministrazione intenda effettuare la scelta di istituire l'elenco di operatori economici - la stessa debba darne adeguata pubblicità, mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell'elenco stesso, quali, a titolo esemplificativo:

- il richiamo a quanto dettato dall'articolo 51, comma 1, del d.P.R. n. 554/1999 (articolo 253 dell'emanando regolamento di attuazione del Codice) che vieta la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;
- il principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell'albo, ai quali rivolgere la richiesta di offerta;
- il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale;
- la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie progettuali delle quali necessita l'amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori, così come definite dall'articolo 14 della citata legge n. 143/1949 (tariffa professionale ingegneri ed architetti).

La selezione dei soggetti da invitare a presentare offerta — qualora non si intenda invitare tutti coloro in possesso dei prescritti requisiti presenti nell'elenco o individuati tramite indagine di mercato — deve essere svolta, previa indicazione del numero di soggetti da invitare, tramite modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, quali ad esempio, il sorteggio pubblico.

Quanto, poi, all'applicabilità dell'art. 125 del Codice, l'Autorità conferma la possibilità di ricomprendere nei Regolamenti interni delle SS.AA. l'affidamento in economia di servizi tecnici, ed in tale contesto, l'affidamento diretto per le prestazioni di importo inferiore a 20.000 euro.

C) Forme di partecipazione alle gare.

Il Codice dei contratti prevede che la partecipazione alle gare di appalto di lavori, di forniture e di servizi può avvenire sia come concorrente singolo, sia come concorrente plurisoggettivo. Quest'ultimo nella forma di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari (artt. 34 e 37).

Nell'appalto di servizi tecnici, occorre prestare attenzione al fatto che nei raggruppamenti orizzontali tutti i concorrenti devono essere qualificati in ognuna delle prestazioni previste.

Nel caso dei servizi e forniture, a mente dell'articolo 37, comma 4, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o delle forniture che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. La norma menziona le "parti" del servizio o fornitura e non le quote del servizio o fornitura; tale disposizione si deve intendere come riferita al caso in cui il bando indica una prestazione principale ed altre prestazioni secondarie, che sono quindi le parti (da ritenersi autonome) del servizio o della fornitura e non all'ipotesi in cui la prestazione non sia suddivisa in parti. In questo caso, infatti, i concorrenti non possono che eseguire la prestazione congiuntamente. Di conseguenza, il comma 4 dell'articolo 37 non si applica ai raggruppamenti orizzontali.

Nel caso dei servizi tecnici, l'ipotesi che siano presenti nell'oggetto del contratto più prestazioni, una delle quali è da definirsi principale (*quella di importo maggiore*) e le altre secondarie, è molto frequente, in quanto gli interventi da progettare rientrano spesso in più classi e categorie, così come definite dall'articolo 14, della già citata legge n. 143/1949.

La disposizione di cui all'articolo 37, comma 4, consente la partecipazione di un raggruppamento misto anche agli appalti di servizi. Le parti del servizio possono, infatti, costituire parte della prestazione con riferimento ad una certa classe e categoria prevista dal bando. Per esempio, nel caso la prestazione riguardi (organismo edilizio) le classi Id, Ig, IIIa, IIIb e IIIc, i concorrenti potrebbero precisare nell'offerta che redigeranno per una o per tutte le classi la progettazione in prefissate parti, espresse in percentuale dell'intera prestazione.

Si possono quindi verificare due ipotesi: l'appalto prevede l'affidamento di servizi appartenenti ad una sola classe e categoria; l'appalto prevede l'affidamento di servizi appartenenti a più classe e categorie. Nel primo caso, possono partecipare all'appalto concorrenti singoli e raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale. Nel secondo caso, possono partecipare concorrenti singoli e concorrenti in raggruppamento di tipo verticale o misto.

Inoltre, relativamente alla "*presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione*", tale previsione non comporta per il giovane professionista la necessità di essere parte contrattuale del raggruppamento. La giurisprudenza ha, infatti, affermato che è sufficiente, al fine di dimostrare la sua "presenza" nel raggruppamento, che egli faccia parte (come collaboratore o dipendente) di una delle strutture che danno luogo al raggruppamento.

Si tenga conto, tuttavia, che nell'emanando regolamento di attuazione del Codice è previsto che il giovane professionista debba partecipare quale progettista al raggruppamento (articolo 253, comma 5).

D) Criteri di aggiudicazione.

Nella determinazione n. 4/2007, l'Autorità ha espresso l'avviso che, nell'ambito degli appalti di servizi di ingegneria ed architettura, sia preferibile adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in ossequio alla specificità ed alla complessità dei servizi in questione; infatti, tale modello selettivo consente di valorizzare le capacità innovative del mondo professionale, volte ad aumentare il valore complessivo del servizio offerto. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa appare, quindi, il più idoneo a garantire una corretta valutazione della qualità delle prestazioni offerte dagli operatori economici rispetto al criterio del prezzo più basso, non funzionale alla valutazione dei profili tecnici e professionali, tipici delle attività di ingegneria e architettura.

Un principio generale che presiede all'applicazione del criterio in esame (affermato da copiosa giurisprudenza e ribadito dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2007), esige la distinzione tra requisiti di natura soggettiva, richiesti ai concorrenti per partecipare alla gara e criteri oggettivi applicati per la valutazione e la selezione dell'offerta.

In altre parole, i requisiti soggettivi dell'offerente attengono ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli 41 e 42 del Codice, mentre l'offerta deve essere valutata alla stregua del proprio contenuto qualitativo, direttamente attinente all'oggetto dell'appalto (articolo 83 del Codice) e con la netta esclusione, in questa fase, delle qualità soggettive dei concorrenti.

Occorre, peraltro, dare atto che il Consiglio di Stato, pur ribadendo il principio di separazione di cui sopra, ne ha evidenziato alcuni limiti ed alcune ingiustificate rigidità, con un ragionamento che si attaglia in modo particolare agli affidamenti dei servizi di natura professionale (sez. VI, sentenza 9 giugno 2008, n. 2770).

I Giudici amministrativi, invitando a non enfatizzare il rischio di commistione tra profili soggettivi ed oggettivi, hanno ammesso che determinate caratteristiche soggettive del concorrente, in quanto direttamente afferenti all'oggetto del contratto, possano essere valutate per la selezione dell'offerta.

Tenere distinti profili soggettivi e dati oggettivi *"non significa ignorare che, trattandosi di organizzazioni aziendali, determinate caratteristiche dell'impresa - tanto più quando specifiche rispetto all'oggetto dell'appalto - possano proiettarsi sulla consistenza dell'offerta"* e non attengono, quindi, a *"generiche capacità tecniche del concorrente, già verificate ai fini dell'ammissione alla gara sulla base di criteri diversi"*.

In senso analogo, il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza del 12 giugno 2009, n. 3716, nel ribadire che il rischio di commistione debba essere valutato in concreto e non enfatizzato sulla base di formulazioni astratte, ha dichiarato legittima la valutazione della struttura aziendale del concorrente nell'ambito dell'offerta tecnica, in quanto tali caratteristiche dell'offerente si proiettavano inevitabilmente sulla consistenza dell'offerta stessa. Da ultimo, la sentenza della sezione VI del 18 settembre 2009, n. 5626, ha dato conto dell'esistenza di due filoni giurisprudenziali: un primo che ritiene illegittima ogni commistione tra requisiti di capacità dell'offerente ed elementi propri dell'offerta, in base ad *"una rigida interpretazione letterale dei principi enunciati in sede comunitaria"* ed un secondo, ritenuto più equilibrato, secondo cui *"purché non vengano menzionati elementi distonici rispetto all'oggetto dell'appalto, ben possono essere presi in considerazione - in sede valutativa del merito dell'offerta - elementi attinenti alle imprese concorrenti che si riverberano, senza incertezze (e purché ad essi non sia attribuito un peso, in termini di punteggio, preponderante) sulla qualità del servizio oggetto della procedura evidenziale"*.

L'Autorità ritiene che questa seconda opzione ermeneutica sia particolarmente adatta agli appalti dei servizi di progettazione nei quali il "valore qualitativo del concorrente" e le esperienze pregresse si riverberano inevitabilmente sul contenuto e l'affidabilità dell'offerta progettuale.

Occorre, altresì, evidenziare che le considerazioni svolte in merito alla preferenza per il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono applicabili anche alle procedure di affidamento dei servizi di verifica dei progetti di cui all'articolo 112 del Codice, stante la specificità e la complessità di tali servizi di ingegneria, per i quali, d'altra parte, il Codice già prevede l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di servizi di verifica inerenti i progetti delle infrastrutture strategiche (articolo 32, allegato XXI).

Il ricorso al criterio del prezzo più basso è ammissibile in caso di semplicità e ripetitività delle prestazioni da svolgere. Nell'ipotesi di utilizzo del criterio del prezzo più basso, per appalti di importo pari o inferiore a centomila euro, onde evitare che i risparmi conseguiti a seguito di forti ribassi sul prezzo possono avere ricadute negative, non soltanto sulla qualità dell'opera, ma principalmente sui

profili della sicurezza, l'Autorità suggerisce, comunque, l'applicazione dell'articolo 124, comma 8 del Codice. Tale norma prevede la possibilità di inserire nei bandi o inviti l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del Codice. Si rammenta, tuttavia, che questa facoltà non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; di conseguenza, qualora la stazione appaltante intenda utilizzare l'esclusione automatica, deve invitare almeno dieci soggetti.

Ove si opti per il criterio del prezzo più basso, l'offerta economica deve contenere solo l'indicazione della percentuale di ribasso rispetto al prezzo globale a base di gara e non anche il ribasso sui tempi di esecuzione, in quanto questo elemento non è cumulabile con l'elemento prezzo.

E) Indicazioni sulle modalità di applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per un approfondito esame sulle modalità applicative del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Autorità richiama la determinazione n. 4/2009, la quale, pur se specificamente riferita alle procedure di finanza di progetto, contiene principi ed indicazioni largamente applicabili anche agli affidamenti in questione.

Nel contempo, vengono sottolineati alcuni aspetti che afferiscono in modo specifico all'applicazione del criterio in esame agli appalti di servizi tecnici.

Innanzitutto, in ragione della natura dei servizi da acquisire, l'Autorità ritiene opportuno che, nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi qualitativi di valutazione delle offerte rivestano complessivamente un "peso" maggioritario rispetto all'elemento "prezzo" e all'elemento "tempo".

Quanto agli elementi di valutazione, la normativa vigente stabilisce detti criteri ed i fattori ponderali ad essi attribuibili. Circa i criteri motivazionali da impiegare nella fase valutativa delle offerte, il regolamento attuativo del Codice fornisce alcune indicazioni al riguardo, che possono costituire, allo stato, utili riferimenti per le SS.AA..

F) Valutazione della congruità delle offerte.

A seguito dell'abrogazione delle tariffe minime obbligatorie, per le attività di progettazione e gli altri servizi di ingegneria, si sono registrati, nelle gare pubbliche per l'affidamento di tali servizi, ribassi estremamente rilevanti, da più parti indicati come assolutamente incongrui ad assicurare la qualità della progettazione.

Ad avviso dell'Autorità, il dannoso fenomeno degli eccessivi ed incongrui ribassi può essere contrastato, in linea teorica, con tre diverse tipologie di strumenti:

- con il ricorso a procedure selettive che, diminuendo il peso della componente economica dell'offerta, attuino di fatto un contenimento dei ribassi, a vantaggio di offerte che, invece, puntino maggiormente sulla qualità della prestazione (procedure applicabili solo nel caso in cui si utilizzi il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

- con controlli maggiormente rigorosi ed efficaci sulla congruità delle offerte presentate;
- con la predisposizione, in ogni caso, del documento preliminare all'avvio della progettazione, di competenza del responsabile unico del procedimento, completo di tutti gli elementi necessari per il raggiungimento degli obiettivi ivi fissati.

E' opportuno che, sin dalla predisposizione del bando, la stazione appaltante individui un tempo congruo in relazione all'espletamento dell'incarico.

La verifica in ordine alla congruità delle offerte postula che:

- 1) sia corretta l'entità del costo posto a base di gara;
- 2) l'offerta dei concorrenti sia formulata con la stessa metodologia impiegata dalla stazione appaltante per formulare la proposta di costo.

Il regolamento di attuazione del Codice ha modificato l'elenco degli elaborati che devono essere redatti per i diversi livelli di progettazione, ma tali modifiche hanno soltanto comportato la formazione di un elenco più dettagliato e non diverso da quello del d.P.R. n. 554/1999. Al fine di rendere possibile una puntuale verifica di congruità dell'offerta economica, si ritiene utile operare un collegamento fra le aliquote delle c.d. "prestazioni parziali", previste dal citato d.m. 4 aprile 2001, con il nuovo elenco degli elaborati, che risulta più dettagliato.

In sostanza, ogni aliquota prevista dalle tabelle del decreto, con riferimento ad ognuna delle diverse classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143/1949, può essere suddivisa rispetto ai diversi elaborati da redigere, come specificati nel regolamento di attuazione del Codice [v. supra lett. A)]

3) Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici – Determinazione 27 luglio 2010, n. 6 – Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e alle SOA sui certificati di lavori eseguiti e sull'applicazione dell'art. 135, comma 1-bis, d.lgs. 163/06.

L'Autorità è intervenuta per richiamare SS.AA. e SOA sugli adempimenti posti a loro carico dalla legge, in relazione ai controlli dei certificati di esecuzione lavori.

E' noto, infatti, che l'art. 40, comma 3, lett. b) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede l'obbligo per le S.A. di trasmettere copia dei certificati di esecuzione dei lavori all'Autorità la quale, per il tramite dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, li mette a disposizione delle SOA ai fini dell'assolvimento del compito di attestare nei soggetti qualificati l'esistenza, tra gli altri, dei requisiti tecnico-organizzativi.

L'obbligo posto a carico delle S.A. trova spiegazione nel sistema di controlli che, ai sensi del medesimo art. 40, comma 3, del Codice, impone alle SOA di verificare tutti i requisiti dell'impresa richiedente, prima del rilascio dell'attestazione di qualificazione.

D'altra parte, l'art. 135, comma 1-bis, del Codice dei contratti impone alle S.A., nella fase esecutiva dei lavori, di procedere alla risoluzione del contratto "qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario", così prevedendo l'obbligo per le stesse di verificare i dati risultanti dal Casellario

Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

informatico in ordine alle intervenute dichiarazioni di decadenza delle attestazioni di qualificazione fondate sui suddetti presupposti e, nel contempo, consentendo l'estromissione dal sistema di quelle imprese che abbiano tratto vantaggio da documenti o dichiarazioni false.

L'esperienza applicativa della disposizione in questione ha mostrato come l'assenza di una specifica previsione in ordine all'obbligo di verifica che grava sulle S.A. finisca per rendere, di fatto, disapplicata la disposizione medesima, non provvedendo le stesse a consultare il Casellario informatico e, quindi, a risolvere il contratto nelle fattispecie indicate.

Con la determinazione in commento, dunque, l'Autorità interviene per risolvere le problematiche evidenziate, sollecitando l'attività delle S.A. con riferimento agli adempimenti sopra richiamati: trasmissione di copia dei C.E.L. all'Osservatorio e controlli da effettuare sul Casellario informatico, ai sensi dell'art. 135, comma 1-bis, del Codice.

* _ * _ * _ * _ * _ *

Nel restare a disposizione si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli
(responsabile del servizio)

